Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 116 del 12 maggio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 12 maggio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 657-061
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso per titoli ed esami a un posto di assistente in prova nel ruolo infermieristico professionale (gruppo C, grado 10°), presso l'Ente nazionale di previdenza per dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di assistente in prova nel ruolo infermieristico professionale, gruppo *C*, grado 10°, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente;

b) essere in possesso del diploma di infermiera professionale;

c) essere cittadina italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni consentite, per quest'ultimo limite, dalle disposizioni di legge vigenti in materia per il personale statale.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta, ai sensi dell'art. 2 del regolamento organico del personale dell'E.N.P.D.E.D.P., approvato con decreto interministeriale 1° luglio 1951, per le candidate che rivestano, all'atto della domanda di ammissione al concorso, la qualifica di impiegata di ruolo statale o di Ente di diritto pubblico.

e) avere buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica;

g) essere immune da condanne e precedenti penali.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data della deliberazione consiliare con cui è indetto il presente concorso.

I titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 6.

Non possono prendere parte al concorso le candidate escluse dall'elettorato attivo politico, o che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè le candidate che siano incorse nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di pervidenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio personale - Roma, via Vivaldi n. 12, redatte su carta da bollo da L. 200 (secondo lo schema esemplificativo allegato *A* al presente bando) e firmate dalle aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire od essere presentate all'Ente, all'indirizzo di cui sopra entro le ore 20 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'Ente.

Nelle domande le aspiranti debbono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita. Le candidate che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più titoli particolari previsti dal precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale di essi hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente, specificando l'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

7) presso quale Scuola convitto, ed in quale anno, hanno conseguito il diploma di infermiera professionale;

8) di non essere incorse in provvedimenti di destituzione o di dispensa o di decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

9) di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

A corredo della domanda, le aspiranti dovranno presentare:

a) certificato del titolo di studio prescritto su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti il voto riportato nelle singole materie;

b) certificato in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti la votazione riportata nell'esame per il conseguimento del diploma di infermiera professionale;

c) per il servizio prestato presso lo Stato, l'E.N.P.D.E.D.P. od altri Enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio rilasciato dalle rispettive Amministrazioni, dal quale risultino anche le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegata con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

d) altri documenti e titoli che le aspiranti stesse ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Dalla domanda dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

E' fatto obbligo alle candidate di comunicare all'Ente - Servizio Personale, qualunque cambiamento del recapito. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

La firma che le aspiranti sono tenute ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono. Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per le dipendenti statali e per le dipendenti del l'« Enpdedp » è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame

Alle candidate ammesse al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed una orale, secondo il programma annesso al presente bando (allegato C).

Per essere ammesse a sostenere le prove d'esame le concorrenti dovranno essere munite ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio; libretto ferroviario personale, se la candidata è dipendente dello Stato; tessera postale; porto d'armi; patente automobilistica; passaporto; carta d'identità.

La Commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, la quale disporrà di 5 punti e terrà conto:

a) dei voti riportati nell'esame di diploma della scuola media inferiore e nell'esame per il conseguimento del diploma di infermiera professionale;

b) del servizio prestato presso l'Ente, lo Stato od altri Enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dalla concorrente.

Alla prova orale saranno ammesse le candidate che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alle candidate che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui esse dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se la candidata non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco delle candidate esaminate con l'indicazione del voto da ciascuna riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Ente.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Documenti da produrre ai fini dell'applicazione dei criteri di precedenza o di preferenza nelle nomine - Termine.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.P. - Servizio Personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, la documentazione, rilasciata a termini delle disposizioni vigenti e sulla prescritta carta legale, occorrente per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Saranno dichiarate idonee le concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale.

Nei casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato B al presente bando).

Per l'assegnazione dei posti alle idonee che comprovino di essere orfane di guerra, profughe, ecc. saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

La graduatoria delle vincitrici e quella delle dichiarate idonee saranno approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P.,

sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego, e verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti. Sulle eventuali impugnative da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termine

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitate a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio Personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto e del diploma di infermiera professionale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, la concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1936, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I diplomi originali ed i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se la candidata è nata nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se la candidata è nata all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, la candidata nata all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

Le candidate che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per le minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che la candidata non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che la candidata è di costituzione sana e fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetta da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per le aspiranti invalide di guerra, o invalide civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalide per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia le concorrenti per le quali ritenga necessario l'accertamento.

Le concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'« Enpdedp » dovranno produrre soltanto il titolo di studio e il diploma di infermiera, qualora non li avessero precedentemente presentati.

Le concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'« Enpdedp » dovranno invece produrre i documenti cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio ed il diploma di infermiera.

Art. 9.

Validità della documentazione - Decadenze

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, quello generale del casellario giudiziale, il certificato medico e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8.

Tutte le candidate a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelle dichiarate indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) del precedente art. 8 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, le profughe dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tale caso esse dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Le profughe anzidette hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 8 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile alla candidata, comporta, nel caso dell'art. 6 l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e in quello dell'art. 8, la esclusione dalle graduatorie previste dall'ultimo comma del precedente art. 7 anche se in entrambi i casi i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomine delle vincitrici - Idonee

Le vincitrici del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominate in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di assistente e con l'assegno iniziale spettante a tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Le vincitrici che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinate, verranno dichiarate decadute dalla nomina stessa.

Oltre al posto messo a concorso l'Amministrazione ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, anche i posti che risultassero disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima, nei limiti stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza delle vincitrici l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Alle vincitrici che saranno destinate ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (prima classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 24 febbraio 1961

Il presidente: FRATTALI

ALLEGATO *A*

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico - Servizio personale, via Vivaldi numero 12 - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . nata a . . . . (prov. . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (prov. . . . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammessa al concorso per titoli ed esami a n. . . . . posti di assistente in prova nel ruolo infermieristico professionale, gruppo *C* grado 10° indetto da codesto Ente in data . . . . .

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . ;

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadina italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di (2); . . . . ;

3) di non avere riportato condanne penali (3) e di non aver precedenti penali in corso;

4) di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore presso . . . . nell'anno scolastico . . . . . ;

5) di aver conseguito il diploma di infermiera professionale presso il Convitto . . . . . . in data . . . . ;

6) di non essere incorsa nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

7) di essere disposta in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La sottoscritta chiede che le comunicazioni relative al presente concorso le siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'« Enpdedp » non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega i seguenti documenti:

a) certificato del titolo di studio, dal quale risultano i voti riportati nelle singole materie;

b) certificato attestante la votazione riportata nell'esame per il conseguimento del diploma di infermiera professionale;

c) copia integrale dello stato di servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni;

d) ogni altro documento di cui all'art. 3 del bando.

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante).

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda abbiano titoli che diano diritto alla elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO *B*

Ordine di preferenza da applicarsi nei casi di parità di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra:

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto, del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12 i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti,

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1. Un tema vertente su nozioni di infermieristica generale e di organizzazione per l'assistenza ai malati, con speciale riguardo ai ricoveri nei luoghi di cura. Elementi di etica e di organizzazione professionale.
2. Un tema vertente sugli Enti assistenziali. Nozioni sulla loro organizzazione e sulle varie forme di assistenza in Italia. L'impiego in essi del personale infermieristico.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti sopra indicati, anche su elementi di cultura speciale e tecnica, attinenti all'esercizio professionale.

(2104)

Concorso per titoli ed esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ragioneria e contributi (gruppo B, grado 8°), presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 4 posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo ragioneria e contributi, gruppo B, grado 8°, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale;

b) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

d) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

e) avere buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica;

g) essere immune da condanne e precedenti penali.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data della deliberazione consiliare con cui è indetto il presente concorso.

I titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione i documenti falsi o viziati di invalidità insanabili.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2 è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle contemplate dai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, ritenendosi però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli assistenti di Università per il periodo previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 ai sensi del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) ad anni quarantacinque:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

6) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta, ai sensi dell'art. 2 del regolamento del personale dell'E.N.P.D.E.D.P., approvato con decreto interministeriale 1° luglio 1951, per i candidati che rivestano, all'atto della domanda di ammissione al concorso, la qualifica di impiegato di ruolo statale o di Ente di diritto pubblico.

Art. 4.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio Personale - Roma, via Vivaldi n. 12, redatte su carta da bollo da L. 200 (secondo lo schema esemplificativo allegato *A* al presente bando) e firmato dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire od essere presentate all'Ente, all'indirizzo di cui sopra, entro le ore 20 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'Ente.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita. I candidati che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono la ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più titoli particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale di essi hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dello anno scolastico relativo;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa o di decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

A corredo della domanda, gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo da L. 100, da cui risultino i voti riportati nell'esame di diploma;

b) per il servizio prestato presso lo Stato, l'E.N.P.D.E.D.P. od altri Enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio rilasciato dalle rispettive Amministrazioni, dal quale risultino anche le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Dalla domanda dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

E' fatto obbligo ai candidati di comunicare all'Ente Servizio Personale qualunque cambiamento del re-

capito. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali e per i dipendenti dell'« Enpdedp » è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 6.

Prove di esame

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed una orale, secondo il programma annesso al presente bando (allegato *C*).

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio; libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato; tessera postale; porto d'armi; patente automobilistica; passaporto; carta d'identità.

La Commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, la quale disporrà di 5 punti e terrà conto:

a) dei voti riportati nell'esame di diploma;

b) del servizio prestato presso l'Ente, lo Stato od altri Enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Ente.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Documenti da produrre ai fini dell'applicazione dei criteri di precedenza o di preferenza nelle nomine - Termine.

Ai concorrenti che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio Personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera stessa, i sottoelencati documenti comprovanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza.

A tal fine:

a) 1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare numero 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 200;

2) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti), gli addetti alle bonifiche dei campi minati, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 (ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93) e 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Mag-

giore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta da bollo da L. 100, comprovante tale loro qualifica, munita della annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente, a norma della citata circolare n. 5000;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 (ed i mutilati ed invalidi di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14), dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d*) dovranno presentare una dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dall'Amministrazione competente a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni al-

tra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) coloro che siano stati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) gli assistenti universitari, di cui al n. 4 del precedente art. 3, dovranno presentare un certificato del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, indicante la qualifica rivestita, il periodo di servizio prestato ed i motivi della cessazione dal servizio stesso;

t) i sottufficiali di cui al n. 6) del precedente art. 3, debbono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di trenta giorni, indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

Graduatoria.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale.

Nei casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *B* al presente bando).

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, il numero dei posti stabilito a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio che abbiano conseguito la idoneità. Per la determinazione di tale aliquota, sarà tenuto conto degli invalidi che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che comprovino di essere ex-combattenti, reduci dalla prigionia o dalla deportazione, orfani di guerra e profughi, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le riserve dei posti derivanti dalle precedenze sopra accennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite, si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P., sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego, e verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti. Sulle eventuali impugnative da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requistii per l'assunzione all'impiego - Termine.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 8 saranno invitati a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio Personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale, ovvero copia notarile autentica in carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I diplomi originali e i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditorati agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 100, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati, che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario lo accertamento;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta da bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, in carta da bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di *prima nomina*, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a*) titolo di studio; *b*) estratto dell'atto di nascita; *c*) certificato generale del casellario giudiziale; *d*) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'« Enpdedp » dovranno produrre soltanto il titolo di studio, qualora non l'avessero già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello « Enpdedp » dovranno invece produrre i documenti cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

Art. 10.

Validità della documentazione — Decadenze

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, quello generale del casellario giudiziale, il certificato medico e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) del precedente art. 9 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 7 e 9 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 7 l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 9, la esclusione dalle graduatorie previste dall'ultimo comma del precedente art. 8, anche se in entrambi i casi i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Art. 11.
Periodo di prova - Nomine dei vincitori - Idonei

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di vice ragioniere e con l'assegno iniziale spettante a tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Oltre ai posti messi a concorso l'Amministrazione ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, anche i posti che risultassero disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima, nei limiti stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori la Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 24 febbraio 1961

Il presidente: FRATTALI

ALLEGATO *A*

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico - Servizio Personale, via Vivaldi numero 12 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (prov. . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (prov. . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a n. . . . posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ragioneria e contributi; gruppo B grado 8° indetto da codesto Ente in data . . . . . .

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè è (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2); . . . .,

3) di non avere riportato condanne penali (3) e di non aver precedenti penali in corso;

4) di aver conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale presso . . . . nell'anno scolastico . . . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . .

6) di non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso le siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'« Enpdedp » non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega i seguenti documenti:

a) certificato da cui risultano i voti di diploma;

b) copia integrale dello stato di servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni;

c) ogni altro documento di cui all'art. 4 del bando.

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .
(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante).

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che diano diritto alla elevazione del suddetto limite)

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

ALLEGATO *B*

Ordine di preferenza da applicarsi nei casi di parità di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto, del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

ALLEGATO C

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1. *Nozioni di economia politica e scienza delle finanze.*
2. *Computisteria; ragioneria generale ed applicata.*

1. Nozioni di economia politica e scienza delle finanze:

Economia politica:

concetto ed importanza dell'economia politica; bisogni e beni; utilità; limitazioni dei beni in relazione ai bisogni; scambio dei beni; teoria della domanda e dell'offerta; fattori della produzione; lavoro, terra, capitale, capacità organizzativa; l'impresa e l'imprenditore: l'organizzazione dei mezzi di produzione, grande e piccola impresa, costi di produzione, determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza e in regime di monopolio, varie forme di monopolio, arbitrio del monopolista e discriminazione dei prezzi, in regime di coalizione; il reddito individuale ed il reddito nazionale: la curva di distribuzione dei redditi, il profitto, la rendita, il salario, l'interesse; moneta: nozioni generali, il valore della moneta, i sistemi monetari, le Banche e gli Istituti di Credito, biglietti di banca, sistemi di emissione dei biglietti di banca, biglietti di Stato, circolazione e corso forzoso, infrazione; commercio internazionale, dazi d'esportazione e d'importazione, protezionismo, bilancio dei pagamenti, cambio, l'equilibrio dei cambi, corso dei cambi; cenni sulle fluttuazioni economiche.

Scienza delle finanze:

concetto della scienza delle finanze e dell'attività finanziaria; i bisogni collettivi; i pubblici servizi; il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali; il bilancio dello Stato: varie specie di bilancio, entrate e spese effettive e non effettive; pareggio, avanzo, disavanzo, esecuzione e controllo del bilancio; le entrate e le spese pubbliche: definizione e classificazione delle spese e delle entrate pubbliche, concetto e misura della pressione tributaria; le tasse: concetto di tassa, varie specie di tasse, sistemi di riscossione; imposte: carattere dell'imposta, oggetto e fonte delle imposte, imposte dirette ed indirette, reali e personali, progressive e proporzionali, accertamento e riscossione; evasione, traslazione, ammortamento e diffusione dell'imposta; cenni sul contenzioso tributario, sul debito pubblico e finanza locale.

2. Computisteria; ragioneria generale ed applicata:

Computisteria:

sistemi di misure, richiamo alle operazioni sui numeri decimali e sui numeri complessi, calcoli di riduzione ed applicazione con speciale riguardo ai calcoli in uso nella negoziazione di materie prime e di merci di vasto mercato. Sistemi monetari e parità monetarie. Interesse semplice, sconto commerciale e razionale, principali procedimenti usati nella pratica. Titoli di credito: cambiale, assegno, vaglia; compilazione delle varie specie di documenti, distinta di sconto. Cambio: generalità, quotazioni del cambio, lettura ed interpretazione dei listini, operazione di cambio diretto, compilazione di distinte di negoziazione. Conti correnti: nozioni e forma, varie specie di conti correnti particolarmente usati nella pratica mercantile bancaria. Fondi pubblici e privati: principali specie; modi di quotazione dei titoli, usi principali delle borse italiane, listini, principali operazioni in titoli.

Ragioneria generale:

Concetti generali sull'amministrazione e organizzazione delle aziende. Funzioni di ragioneria e funzioni di gestione. Il capitale nelle imprese: gli elementi e le distinzioni del capitale, riserve. L'inventario: varie specie e forme; criteri di valutazione degli elementi del capitale nelle imprese, in relazione ai fini e alla data dell'inventario. Previsioni: conti di previsione e bilanci di previsione. Scritture: scritture elementari e sistematiche, sistemi e metodi di scritture, la partita doppia nel sistema patrimoniale e in quello del reddito, cenni sugli altri sistemi di scritture. Rendiconto: funzione e classificazione, rendiconti patrimoniali nelle imprese. Le aziende di erogazione in generale: tipi principali, il patrimonio, inventario e valutazione dei beni; gestione: entrate e uscite finanziarie, preparazione ed approvazione del preventivo, scritture del patrimonio e del bilancio, elementari e sistematiche; preparazione, revisione ed approvazione del rendiconto.

Ragioneria applicata:

società commerciali: classificazione, scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento delle spese di impianto, alla formazione delle riserve, alla rilevazione e al riparto degli utili; aumenti e diminuzioni di capitale, ammortamento finanziario, prestiti obbligazionari. Imprese mercantili: nozioni generali, rilevazioni sistematiche e scritture relative ai costi e ricavi in dipendenza di acquisti e vendite nell'interno e all'estero; determinazione del reddito, bilancio di esercizio, nozioni sul commercio di intermediazione. Imprese industriali — preventivi d'impianto: organizzazione del lavoro tecnico ed amministrativo, elementi speciali e generali del costo di produzione, ammortamenti, scritture elementari, conti e scritture della contabilità generale, chiusura dei conti, conto industriale e bilancio d'esercizio. Imprese bancarie: concetti e classificazioni, operazioni delle banche di credito ordinario e scritture elementari ad esse relative, scritture inerenti alle operazioni con altre banche, scritture sistematiche, situazioni periodiche, chiusura dei conti e bilancio d'esercizio. Cenni sulle imprese dei trasporti e sulle imprese assicuratrici. Trasformazione, fusione, liquidazione di aziende individuali e sociali; fallimento e concordato preventivo. Aziende pubbliche: *lo Stato*: patrimonio, bilancio di previsione e classificazione delle entrate e delle spese, fasi delle entrate e delle spese, scritture, rendiconto generale, residui, aziende autonome speciali: nozioni generali. *Comuni e Provincie*: patrimonio ed inventari, classificazione e valutazione degli elementi patrimoniali, bilancio di previsione, classificazione delle entrate e delle uscite, avanzo e disavanzo di amministrazione, servizi di cassa, scritture, rendiconto. *Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza*: varie specie e natura, costituzione ed ordinamento, patrimonio: classificazione e valutazione dei suoi elementi; bilancio di previsione: classificazione delle entrate e delle uscite, movimento di capitali, scritture, rendiconto.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che su quelli sopra indicati, sui seguenti altri argomenti:

1) Nozioni di diritto amministrativo:

organizzazione amministrativa attiva, consultiva e di controllo; diretta ed indiretta, centrale e locale. L'Amministrazione diretta centrale: *organi attivi*: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri, le Amministrazioni autonome; *organi consultivi*: Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato: ordinamento e attribuzioni; organi speciali di consulenza, organi di controllo (la Corte dei conti: ordinamento e funzioni di controllo). L'Amministrazione diretta locale: le circoscrizioni amministrative, la Prefettura e i suoi organi, il sindaco quale ufficiale del Governo, altri uffici governativi locali di maggiore importanza. L'Amministrazione indiretta dello Stato: la Regione, la Provincia, il Comune, gli altri Enti pubblici con particolare riguardo agli Enti pubblici cosiddetti parastatali; elementi costitutivi, organi ed attribuzioni. Cenni sul rapporto di pubblico impiego, diritti e doveri degli impiegati, responsabilità degli impiegati.

2. Nozioni di diritto privato:

nozione e fondamento del diritto. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Le fonti del diritto oggettivo, con particolare riguardo alle distinzioni fra leggi, decreti e regolamenti.

Interpretazione delle norme giuridiche e limiti di efficacia di esse nel tempo e nello spazio. Fatti ed atti giuridici. Il negozio giuridico: concetto, specie ed elementi: elementi fondamentali essenziali ed accidentali. Soggetti del diritto: persone fisiche, capacità e status; persone giuridiche, loro elementi costitutivi, categorie, capacità e rappresentanza. Diritto di famiglia: la famiglia, le potestà, gli organi; parentela legittima, legittimata, naturale; affinità; parentela civile; tutela e cura; l'affiliazione. Diritti reali: nozioni delle cose e dei beni; distinzione tra beni mobili ed immobili; nozioni generali sulla proprietà e sui suoi limiti. Le obbligazioni: concetto della obbligazione; oggetto dell'obbligazione; soggetti delle obbligazioni; effetti delle obbligazioni, adempimento ed inadempimento; estinzione delle obbligazioni. Il contratto: nozioni e categorie; requisiti del contratto; effetti del contratto. Nozioni di diritto delle successioni: successione legittima e testamentaria; acquisto e rinuncia dell'eredità.

3. Nozioni di statistica:

concetto ed importanza della statistica, cenni generali, metodo statistico e sua applicazione, fenomeni tipici ed atipici, serie e seriazioni; distinzione tra statistica metodologica e statistica applicata, le fasi della rilevazione statistica, comparabilità dei dati statistici, metodi e strumenti di rilevazione, rilevazioni rappresentative e non rappresentative, varie specie di rilevazioni, elaborazione e descrizioni dei dati statistici, cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati, medie, rapporti, indici; rappresentazione dei dati statistici, tabelle statistiche e rappresentazioni grafiche, cenni sulla statistica demografica ed in particolare sul censimento.

4. Nozioni sulle assicurazioni sociali:

l'assicurazione sociale: natura giuridica, soggetti attivi e passivi, contributi, prestazioni. L'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'assicurazione contro la tubercolosi, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'assicurazione contro le malattie.

(2105)

Concorso per titoli ed esami a un posto di medico aggiunto in prova nel ruolo sanitario-medici (gruppo A, grado 7°), presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di medico aggiunto in prova nel ruolo sanitario-medici, gruppo A, grado 7°, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso della laurea in medicina e dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

b) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere età non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

d) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

e) avere buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica;

g) essere immune da condanne e precedenti penali.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data della deliberazione consiliare con cui è indetto il presente concorso.

I titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2 è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle contemplate dai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, ritenendosi però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli assistenti di Università per il periodo previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 ai sensi del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando li limite massimo di anni 40;

5) ad anni quarantacinque:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

6) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta, ai sensi dell'art. 2 del regolamento del personale dell'E.N.P.D.E.D.P., approvato con decreto interministeriale 1° luglio 1951, per i candidati che rivestano, all'atto dalla domanda di ammissione al concorso, la qualifica di impiegato di ruolo statale o di Ente di diritto pubblico.

Art. 4.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio Personale - Roma, via Vivaldi n. 12, redatte su carta da bollo da L. 200 (secondo lo schema esemplificativo allegato *A* al presente bando) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire od essere presentate all'Ente, all'indirizzo di cui sopra entro le ore 20 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'Ente.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita. I candidati che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più titoli particolari fra quelli previsti nel precedente articolo 3, dovranno indicare in base a quale di essi hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) presso quale Università di Stato e in quale data hanno conseguito la laurea in medicina;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa o di decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

10) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

A corredo della domanda, gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) per il servizio prestato presso lo Stato, lo E.N.P.D.E.D.P. od altri Enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio rilasciato dalle rispettive Amministrazioni, dal quale risultino anche le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Dalla domanda dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

E' fatto obbligo ai candidati di comunicare all'Ente - Servizio personale, qualunque cambiamento del recapito.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali e per i dipendenti dell'« Enpdedp » è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 6.

Prove di esame

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consteranno di tre prove scritte ed una orale, secondo il programma annesso al presente bando (allegato *C*).

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio; libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato; tessera postale; porto d'armi; patente automobilistica; passaporto; carta di identità.

La Commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, la quale disporrà di 5 punti e terrà conto:

a) del punto riportato nell'esame di laurea;

b) del servizio prestato presso l'Ente, lo Stato od altri Enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Ente.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Documenti da produrre ai fini dell'applicazione dei criteri di precedenza o di preferenza nelle nomine - Termine.

Ai concorrenti che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio Personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera stessa, i sottoelencati documenti comprovanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza.

A tal fine:

a) 1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 200;

2) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti), gli addetti alle bonifiche dei campi minati, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, (ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93) e 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta da bollo da L. 100, comprovante tale loro qualifica, munita della annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente, a norma della citata circolare n. 5000;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 (e i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14), dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati e invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d*) dovranno presentare una dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dall'Amministrazione competente a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero della Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno

produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) coloro che siano stati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) gli assistenti universitari, di cui al n. 4 del precedente art. 3, dovranno presentare un certificato del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, indicante la qualifica rivestita, il periodo di servizio prestato ed i motivi della cessazione dal servizio stesso;

t) i sottufficiali di cui al n. 6) del precedente art. 3, debbono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dall'autorità militare.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di trenta giorni, indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale.

Nei casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *B* al presente bando).

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, il numero dei posti stabilito a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio che abbiano conseguito la idoneità. Per la determinazione di tale aliquota, sarà tenuto conto degli invalidi che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che comprovino di essere ex combattenti, reduci dalla prigionia o dalla deportazione, orfani di guerra e profughi, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le riserve dei posti derivanti dalle precedenze sopra accennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite, si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P., sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego, e verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti. Sulle eventuali impugnative da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego Termine.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 8 saranno invitati a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio Personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale, ovvero copia notarile autentica in carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I diplomi originali e i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditorati agli studi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) diploma originale, o copia notarile autentica in carta da bollo da L. 200, di abilitazione all'esercizio professionale.

Valgono, in caso di smarrimento o distruzione del diploma, le disposizioni di cui al terzo comma del precedente punto 1);

3) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 100, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati, che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 7;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il cerificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dallo ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario lo accertamento;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta da bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, in carta da bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a*) titolo di studio e abilitazione all'esercizio professionale; *b*) estratto dell'atto di nascita; *c*) certificato generale del casellario giudiziale; *d*) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'« Enpdedp » dovranno produrre soltanto il titolo di studio e l'abilitazione all'esercizio professionale, qualora non li avessero già precedentemente presentati.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'« Enpdedp » dovranno invece produrre i documenti cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, il titolo di studio, l'abilitazione all'esercizio professionale, l'estratto dell'atto di nascita e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

Art. 10.

Validità della documentazione - Decadenze

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, quello generale del casellario giudiziale, il certificato medico e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domande e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) del precedente art. 9 e lo stato di famiglia, purchè

esibiscano il certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 7 e 9 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 7 l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 9, la esclusione dalle graduatorie previste dall'ultimo comma del precedente art. 8, anche se in entrambi i casi i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Art. 11.

Periodo di prova - Nomine dei vincitori - Idonei

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di medico aggiunto e con l'assegno iniziale spettante a tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Oltre al posto messo a concorso l'Amministrazione ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, anche i posti che risultassero disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima, nei limiti stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 24 febbraio 1961

Il presidente: FRATTALI

ALLEGATO *A*

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico - Servizio Personale, via Vivaldi numero 12 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . .
nato a . . . . (prov. . . . .) il . . . .
e residente in . . . . (prov. . . . .)
via . . . . n. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a n. . . posti di Medico aggiunto in prova nel ruolo sanitario medici, gruppo A, grado 7°, indetto da codesto Ente in data . . . . . .

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;

3) di non avere riportato condanne penali (3) e di non aver precedenti penali in corso;

4) di aver conseguito la laurea in medicina presso la Università di . . . . in data . . . .,

5) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . .;

7) di non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'« Enpdedp » non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega i seguenti documenti:

a) certificato da cui risulta il voto di laurea;

b) copia integrale dello stato di servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni;

c) ogni altro documento di cui all'art. 4 del bando.

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .
(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante).

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che diano diritto alla elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

ALLEGATO *B*

Ordine di preferenza da applicarsi nei casi di parità di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto, del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1. Un tema su argomento di patologia medica;
2. Un tema su argomento di patologia chirurgica;
3. Un tema su argomento di medicina sociale e sulla organizzazione assistenziale e previdenziale in Italia.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che su quelli sopra indicati, sui seguenti altri argomenti:

1) organizzazione dei servizi sanitari in Italia e sua disciplina giuridica.

2) elementi fondamentali di medicina legale e delle assicurazioni sociali

(2106)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151808) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 200